

Sent. n. 227/2024 pubbl. il 24/06/2024
Rep. n. 234/2024 del 24/06/2024

Geom 2922/2024

SI PRENOTI A DEBITO EX ART. 146 DPR N. 115/02 E ART. 59 CO. 1 LETT. C DPR 131/86

N. 202-1/2024 p.u.

Liquidazione controllata n° 118/2024



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BRESCIA
SEZIONE IV CIVILE

Il tribunale, riunito in camera di consiglio, composto dai magistrati:

dott. Gianluigi Canali	presidente
dott. Stefano Franchioni	giudice
dott. Alessandro Pernigotto	giudice

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel procedimento per l'apertura della liquidazione controllata promosso su istanza depositata

da

LUCA GATTI, con l'avv. GIOVANNI TOFFALI

--o0o--

Il tribunale,

esaminati gli atti ed udita la relazione del giudice delegato;

rilevato in fatto che:



- LUCA GATTI ha chiesto, in via principale, di essere ammesso alla procedura di concordato minore e, in via subordinata, di essere ammesso alla procedura di liquidazione controllata;
- Il tribunale con decreto del 30.4.2024 ha ammesso Luca Gatti alla procedura di concordato;
- Il gestore della crisi, con atto del 20.6.2024, ha comunicato che i creditori non hanno approvato il concordato ed ha chiesto l'apertura della procedura di liquidazione controllata;

Ritiene, pertanto, il collegio che debba emettersi sentenza di apertura della liquidazione controllata, nella ricorrenza dei presupposti di cui agli artt. 268 e 269 C.C.I.I.

La procedura avrà durata minima di tre anni come stabilito da Corte Cost. n. 6/24.

P.Q.M.

Il tribunale,

visti gli artt. 1, 2, 27, 268 e 269 C.C.I.I.,

- 1) Revoca l'ammissione alla procedura di concordato minore di Luca Gatti e DICHIARA aperta la liquidazione controllata di LUCA GATTI (c.f. GTTLCU94P24B157Q), residente in Corte Franca per la durata minima di tre anni (salvo che ricorrano le circostanze di cui all'art. 233, lett. a) e b) CCII).
- 2) NOMINA giudice delegato per la procedura il dott. Gianluigi Canali;
- 3) NOMINA liquidatore l'avv. Giovanni Toffali, già nominato O.C.C.;
- 4) ORDINA al debitore il deposito entro sette giorni dei bilanci e delle scritture contabili e fiscali obbligatorie nonché dell'elenco dei creditori;
- 5) ASSEGNA ai terzi che vantano diritti sui beni del debitore e ai creditori risultanti dall'elenco depositato termine di giorni 60 entro il quale, a pena di inammissibilità, trasmettere al liquidatore, a mezzo p.e.c., la domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo predisposta ai sensi dell'art. 201 C.C.I.I.;
- 6) ORDINA la consegna o il rilascio dei beni facenti parte del patrimonio di liquidazione, rappresentando che il presente provvedimento costituisce titolo esecutivo e sarà posto in esecuzione a cura del liquidatore;



- 7) DISPONE che il liquidatore, entro 5 giorni dall'accettazione della nomina, presenti al g.d. istanza per la determinazione della quota di stipendio, salario, pensione, o comunque di ciò che il debitore guadagna con la sua attività da attrarre alla procedura, formulando specifica proposta in merito;
- 8) DISPONE l'inserimento della presente sentenza nella pagina riservata del sito del tribunale nonché la sua pubblicazione, nel caso in cui il debitore svolga attività d'impresa, presso il Registro delle Imprese, a cura del liquidatore;
- 9) ORDINA la trascrizione della presente sentenza presso gli uffici competenti ove vi siano beni immobili o beni mobili registrati, a cura del liquidatore;
- 10) DISPONE la notificazione della presente sentenza al debitore, ai creditori e ai titolari di diritti sui beni oggetto di liquidazione.

Così deciso in Brescia, il 24/06/2024

Il presidente
Dott. Gianluigi Canali

